



**PROVINCIA DI AVELLINO**

---

**REGOLAMENTO  
ATTUATIVO DELLA STAZIONE UNICA  
APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI  
AVELLINO  
PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI**

---

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 40 DEL 18.04.2024**

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, per brevità << SUA Provincia di Avellino >>, la quale opera anche come centrale di committenza, *ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 62 e ss. D. Lgs 36/2023, all'art. 1, comma 88, L. 56/2014, all'art. 15 L. 241/1990 ed all'art. 30 D. Lgs. 267/2000*, istituita con delibera del Consiglio Provinciale n. 15/2019 e n. 56/2020.
2. Le modalità di funzionamento della SUA sono disciplinate dai successivi articoli che traggono origine dalla Convenzione di istituzione della << Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino >>, approvata unitamente al presente Regolamento.
3. La titolarità delle funzioni di competenza di ciascun Ente aderente, in ogni caso, rimane in capo all'Ente medesimo, con i connessi poteri di vigilanza, controllo, direttiva, avocazione, annullamento e revoca, secondo le norme del presente regolamento.

### **Art. 2 - Definizioni e riferimenti**

1. Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:
  - a) la "SUA" è la Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Avellino;
  - b) l'"Ente Aderente" è ciascuno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ALL. I.1 D. Lgs. 36/2023, sottoposto all'ambito applicativo previsto dal Codice dei Contratti Pubblici dei Contratti Pubblici in attuazione dell'art. 1 L. 78/2022;
  - c) la "Convenzione" è l'atto con cui vengono disciplinati i rapporti, *ai sensi dell'art. 62 D. Lgs. 36/2023 nonché, per gli Enti Locali, dell'art. 15 L. 241/1990 e dell'art. 30 D. Lgs. n. 267/2000*, tra la Provincia di Avellino e gli Enti Aderenti avente ad oggetto il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, *ai sensi e per gli effetti degli artt. 62 e ss. D. Lgs. 36/2023*, nonché delle eventuali ed ulteriori funzioni previste dal presente Regolamento e dalla succitata Convenzione, il cui schema è approvato unitamente al presente Regolamento;
  - d) il "Regolamento", è il presente regolamento denominato "Regolamento attuativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino per i lavori, le forniture e i servizi";
  - e) la "Legge 56/2014" è Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
  - f) il "Codice dei Contratti Pubblici dei Contratti Pubblici" è il D. Lgs. 31/03/2023 n. 36;
  - g) il "Regolamento DPR 207/10" è il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 limitatamente alle parti non abrogate dal D. Lgs. 36/2023.
2. Il presente Regolamento assume come riferimento tutte le definizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici dei Contratti Pubblici e negli Allegati ivi contemplati, nonché nei provvedimenti consequenziali, in conformità all'art. 226, comma 5, D. Lgs. 36/2023.

### **Art. 3 - Ambito di attività**

1. La Provincia di Avellino con la SUA cura la gestione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture comprese le concessioni di lavori e servizi; in particolare, può svolgere tutte le attività di cui all'art. 3 ALL. I.1 D. Lgs. 36/2023, nonché

qualsiasi altra attività che l'Ente aderente può affidare alla SUA in virtù della sottoscrizione della convenzione.

2. Gli enti aderenti possono delegare alla SUA altre funzioni in tema di contratti pubblici, anche se esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 36/2023, che l'Ente medesimo affiderà alla SUA con apposito disciplinare d'incarico.
3. Le attività e i compiti che la SUA cura in nome e per conto degli Enti aderenti sono tutte quelle elencate nella Convenzione, *con particolare riferimento agli artt. 2 e 4 dello schema di Convenzione*, così come disciplinate nel seguito.

#### **Art. 4 – Coordinamento tra gli Enti.**

1. In una logica di coordinamento e programmazione nonché efficienza, la SUA comunica a ciascun Ente aderente, *all'atto dell'adesione*, un referente cui inoltrare le comunicazioni previste al comma 1 dei successivi articoli 6, 7, 8, e 11.
2. Analogamente, ciascun Ente, all'atto dell'adesione, indica un referente preposto cui verranno inoltrate tutte le comunicazioni della SUA (*quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inviti a seminari, giornate di approfondimento, adozione di atti generali, comunicazioni in merito agli strumenti informatici, etc.*). E' compito del referente preposto inoltrare alla SUA la documentazione di cui al successivo all'art. 9.

#### **Art. 5 – Programmazione e funzionamento della SUA per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria.**

1. Le attività e i compiti trasferiti alla SUA sono stabiliti dal singolo ente aderente in sede di adozione della << decisione a contrarre >>, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici, che potranno spaziare dai singoli adempimenti fino alla gestione operativa della gara, sulla base degli atti predisposti dall'ente medesimo e nel rispetto di quanto precisato all'art. 3, lett. z) punti da 1) a 4) dell'Allegato I.1 al Codice dei Contratti Pubblici. Nel caso di che trattasi, a norma dell'art. 9, comma 5, dell'Allegato I.2 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Ente aderente nomina il RUP per le fasi di competenza e presso la SUA è designato un responsabile del procedimento afferente relativo alle attività di competenza della SUA medesima.
2. Per attivare le funzioni di SUA, di cui al presente articolo, l'Ente aderente formula apposita formale richiesta in cui specifica i propri fabbisogni e necessità. A seguito di detta richiesta, la SUA e l'ente aderente individueranno in modo preciso le attività e i compiti da trasferire alla SUA che saranno stabiliti dal singolo ente in sede di adozione della << decisione a contrarre >> o atto equivalente; nel medesimo atto, l'Ente aderente impegna le relative risorse economiche.
3. La SUA, con riferimento all'art. all'art. 3, lett. z) punto 1) dell'Allegato I.1 al Codice dei Contratti Pubblici, mette a disposizione degli Enti aderenti infrastrutture tecniche che consentano agli stessi di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi e, inoltre, fornisce agli stessi strumenti telematici di negoziazione secondo la normativa vigente per l'uso autonomo al fine degli di quanto prescritto dall'art. 62, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici. In ogni caso gli strumenti telematici devono essere conformi a quanto richiesto dall'art. 25 e 26 del Codice dei Contratti Pubblici.
4. La SUA, con riferimento all'art. all'art. 3, lett. z) punto 2) e 3) dell'Allegato I.1 al Codice dei Contratti Pubblici, può svolgere attività di consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto nonché attività di preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata secondo le modalità concordate con la medesima. Le attività di che trattasi seguono, per la parte di interesse, quanto riportato nel comma che segue nonché al successivo art. 10.
5. La SUA svolge le seguenti attività con riferimento all'art. all'art. 3, lett. z) punto 4)

dell'Allegato I.1 al Codice dei Contratti Pubblici:

- a) riceve dagli Enti aderenti apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla documentazione di cui ai successivi artt. 9 e 10, provvedendo alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità *ovvero* della funzionalità della documentazione presentata dall' Ente aderente in relazione alle funzioni richieste;
- b) collabora con ogni Ente aderente ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai vari lavori, servizi e forniture o altra casistica che saranno oggetto di aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia e con le esigenze degli Enti interessati e, in detta ottica, nel caso in cui la SUA rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione inoltrata dall'Ente aderente chiederà allo stesso di regolarizzare la documentazione. In tale caso il termine per la conclusione della procedura di gara è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviato dalla SUA fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;
- c) definisce, in collaborazione con l'Ente aderente, a mezzo del << Documento preliminare all'avvio delle procedure >> o altro atto equipollente (scambio di e-mail, note di trasmissione, etc.), la procedura di gara per la scelta del contraente/affidatario, e fornisce supporto:
  - per l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente/affidatario che meglio risponda ai principi di cui agli artt. 50 e 70 del Codice dei Contratti Pubblici dei Contratti ovvero alla relativa disciplina di riferimento nonché alla specificità della natura delle fonti di finanziamento e alla relativa tempistica di attuazione;
  - per l'individuazione delle attività e dei compiti da trasferire alla SUA;
  - per l'individuazione di criteri di valutazione delle offerte quanto più corrispondenti agli obiettivi dell'Ente aderente nonché conformi alla normativa vigente, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la SUA in relazione ai criteri di valutazione non opera alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli stessi ma effettua un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la commissione tecnica nella fase di attribuzione del punteggio. In tal caso, concorda con l'Ente aderente i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici e dai provvedimenti consequenziali;
  - per la definizione delle clausole salienti del contratto;
  - per la predisposizione della << decisione a contrarre >> che è l'atto formale con cui l'ente aderente stabilisce le attività e i compiti trasferiti alla SUA ed impegna le relative risorse economiche;
  - *se del caso*, per la predisposizione della << determina di affidamento del servizio di pubblicazione del Bando e dell'Avviso Appalto Aggiudicato >>;
- d) la SUA, ricevuta la << decisione a contrarre >> e la documentazione di cui ai successivi artt. 9 e 10, provvede alla predisposizione del bando/ avviso di gara o lettera di invito, del disciplinare di gara, ad acquisire il relativo Codice Identificativo Gara, ad adottare la determina di indizione ed approvazione degli atti di gara e a svolgere i connessi adempimenti di pubblicità, ovvero all'inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta/negoziata, alla effettuazione delle sedute di gara, alla comunicazione degli esiti di gara, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese

nel corso della procedura di gara tramite il sistema FVOE, collaborando con il RUP dell'Ente delegante nel caso in cui ricorrano cause di esclusione non automatiche, a richiedere nel caso di offerta anormalmente bassa i giustificativi necessari per le successive attività di competenza del RUP dell'Ente delegante con il supporto della Commissione giudicatrice, alla predisposizione dell'avviso di aggiudicazione e/o ad ogni altro provvedimento connesso alla procedura di gara quali, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla nomina della Commissione giudicatrice;

- e) cura l'istruttoria degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
  - f) provvede a determinare la presa d'atto delle risultanze della gara e l'approvazione degli atti di gara, nello specifico con l'approvazione dell'ultimo verbale di gara di proposta di aggiudicazione, da trasferire insieme ad ogni altra informazione necessaria per la << determina di aggiudicazione >> all'Ente aderente;
  - g) provvede a trasmettere al RUP l'intero fascicolo digitale della gara ed il format relativo alla << determina di aggiudicazione >> che resta, comunque, di pertinenza dell'Ente aderente;
  - h) trasmette al RUP dell'Ente delegante lo schema di Avviso di Appalto Aggiudicato oppure l'eventuale comunicazione di gara deserta;
  - i) provvede a trasmettere al RUP i format relativi alla stipula del contratto, di competenza dell'Ente aderente;
  - j) su richiesta dell'Ente aderente, presta assistenza e consulenza agli atti di competenza di questi ultimi.
6. Resta inteso che la SUA, a seguito della richiesta dell'ente aderente, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti con particolare riferimento alle risorse a valere sui fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed al Piano Nazionale Complementare (PNC). In conformità alle disposizioni di cui all'Allegato I.3 al Codice dei Contratti Pubblici, gli Enti aderenti sono onerati dell'esauritiva programmazione degli approvvigionamenti nonché del tempestivo svolgimento delle attività di delega, affinché i procedimenti di gara siano demandati alla SUA entro un congruo e confacente termine. In ogni caso, la SUA si riserva l'insindacabile facoltà di non prendere in carico i procedimenti di gara se l'inoltro da parte dell'Ente delegante degli atti propedeutici all'indizione degli stessi non permetta il rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 del Codice dei Contratti Pubblici.
7. La SUA informa l'Ente aderente della presa in carico della procedura di gara ed i relativi tempi di espletamento o il posticipo della medesima. In ogni caso, la SUA si impegna, compatibilmente con gli impegni e la programmazione già assunti, a prendere in carico la procedura di gara nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione degli atti ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste.
8. Le procedure richieste da stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'art. 62, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici vengono accettate dalla SUA tenendo conto del carico di lavoro esistente e accordando sempre la massima priorità alle procedure degli Enti che hanno formalmente aderito alla SUA.

#### **Art. 6 - Programmazione e funzionamento per lo svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze da parte della Stazione Unica Appaltante.**

1. Per attivare le funzioni di SUA, in veste di centrale di committenza, per l'acquisto di lavori, forniture e servizi, l'Ente aderente, entro il 31 dicembre di ogni anno deve far pervenire l'elenco dei propri fabbisogni per l'anno successivo, in modo da consentire lo svolgimento

programmato e tempestivo delle procedure di acquisizione di cui si necessita.

2. Qualora non sia stato possibile programmare per tempo il fabbisogno, la SUA darà seguito alla richiesta dell'Ente aderente compatibilmente con i tempi consentiti dalla Legge e con l'organizzazione dell'attività della stessa.
3. La SUA, esclusivamente nella qualità di Centrale di Committenza, svolge:
  - 3.1) attività di cui agli artt. 62, comma 16, D. Lgs. 36/2023 (*acquisizione di forniture o servizi a stazioni appaltanti*), su propria iniziativa, comunicando preliminarmente agli Enti aderenti, l'intenzione di avviare la procedura di acquisizione per un determinato lavoro, servizio e/o fornitura, allegandovi una bozza del capitolato, per eventuali osservazioni che potranno essere espresse nella fase istruttoria e che comunque non potranno costituire un vincolo per la SUA.  
La SUA, *conseguenzialmente*, previo accertamento dei bisogni omogenei degli Enti aderenti, provvederà ad esperire le procedure di affidamento tramite centralizzazione delle committenze, *designando il RUP a norma dell'art. 62, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici nonché dell'art. 15, comma 9, e secondo le disposizioni di cui all'art. 9 dell'Allegato I.2 del Codice dei Contratti Pubblici*, avendo cura di indicare chiaramente negli atti di gara che agisce quale Centrale di Committenza e che l'Ente aderente potrà avvalersi dell'operatore aggiudicatario, dando direttamente esecuzione al contratto e procedendo con l'emissione degli ordinativi di fornitura nei limiti di importo e secondo i termini stabiliti nella procedura di affidamento.. L'Ente aderente dovrà trasmettere obbligatoriamente alla SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei contratti, nonché le varianti intervenute nel corso di esecuzione del contratto. Dovrà altresì comunicare l'ufficio ed il nominativo del responsabile per la procedura di acquisizione.
  - 3.2) attività di cui all'art. 62, comma 16, del Codice dei Contratti Pubblici dei Contratti (*aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti*) su specifica richiesta dell'Ente aderente nei modi di cui alla convenzione. Ciascun Ente aderente dovrà manifestare la volontà di affidare alla SUA l'incarico per quel determinato lavoro, servizio e/o fornitura. In tal caso dovrà far pervenire all'Ufficio competente della SUA una nota di assenso, sottoscritta dal RUP dell'Ente aderente, con la descrizione di lavori, di servizi o di forniture di cui necessita nonché tutti gli elaborati progettuali necessari. Sarà cura della SUA nominare apposito RUP a norma dell'art. 62, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici nonché dell'art. 15, comma 9, e secondo le disposizioni di cui all'art. 9 dell'Allegato I.2 del Codice dei Contratti Pubblici.
4. Resta di competenza dell'Ente aderente l'adozione delle proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alle operazioni di espletamento della gara.
5. L'Ente aderente successivamente alla stipulazione del contratto, ad opera della SUA, dovrà eseguire tutte le attività inerenti alla verifica della corretta esecuzione del contratto e alla fase della liquidazione e del pagamento delle prestazioni oggetto del medesimo contratto.
6. La SUA può anche gestire procedure di gara suddivise in lotti, secondo le modalità ed i limiti economici previsti dalla normativa vigente, per conto di Enti aderenti in forma aggregata, qualora l'appalto preveda prestazioni omogenee rispondenti alle esigenze degli Enti a tal fine aggregati. In tal caso, gli Enti aderenti condividono tutte le scelte procedurali di propria competenza garantendo un opportuno coordinamento preventivo e collaborazione fra gli stessi. La SUA può, altresì, concludere accordi quadro nell'interesse degli Enti aderenti, per le materie previste dalla normativa vigente. La SUA può rifiutare il mandato in caso di mancato o insufficiente accordo fra gli enti.

## **Art. 7 – Programmazione e funzionamento della SUA per lo svolgimento delle attività di**

**cui all'art. 4, comma 3) della Convenzione.**

1. Per attivare le funzioni di SUA, di cui all'art. 4, comma 3, della Convenzione, l'Ente aderente presenta formale richiesta in cui specifica i propri fabbisogni e necessità.
2. A seguito di detta richiesta, la SUA e l'Ente aderente individueranno in modo preciso le attività e i compiti da trasferire alla SUA che saranno stabiliti dal singolo ente in sede di adozione della << decisione a contrarre >> o atto equivalente; nel medesimo atto, l'Ente aderente impegna le relative risorse economiche e approva il disciplinare di cui all'art. 4, comma 3, ultimo periodo, della Convenzione.
3. In detto caso, *ove ricorrano le circostanze di cui all'art. 63, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici*, è nominato un unico RUP in capo alla SUA la quale è esclusivamente responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Codice dei Contratti Pubblici per le attività svolte in proprio nome e per proprio conto.

**Art. 8 – Attività e compiti generali dell'Ente aderente.**

1. Così come previsto dall'art. 5 della Convenzione, restano di competenza dell'Ente aderente, *salvo diversa esplicita delega ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Convenzione*, tutte le attività "a monte" e "a valle" di ciascuna procedura di affidamento ovvero la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti dei beni e dei servizi, *nonché* degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'ente e l'esecuzione della stessa.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Enti aderenti trasmettono alla SUA, *nel tramite del referente preposto*, un << Elenco generale >> nel quale sono riportati i "lavori", i "servizi" o le "forniture", di competenza della medesima, che devono essere acquisiti nel corso dell'anno secondo quanto deciso con l'adozione dei succitati programmi di cui agli artt. 37 e ss. D. Lgs. n. 36/2023.
3. Contestualmente all'adozione, gli Enti aderenti trasmettono alla SUA, *nel tramite del referente preposto*, ciascun provvedimento/delibera/regolamento/piano/programma/atto in qualsiasi modo denominato che dovrà essere tenuto in debita considerazione dalla SUA nella predisposizione degli atti della procedura di gara.
4. L'Ente aderente fornisce alla SUA qualsiasi altra notizia, stato e/o informazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti e recepisce tutti gli atti di indirizzo che il Codice dei Contratti Pubblici ed i relativi Allegati prevedono e disciplinano, di cui all'art. 4, comma 2, lett. w) della Convenzione.
5. L'Ente aderente assicura la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la SUA della Provincia di Avellino nella fase di preparazione della singola procedura di affidamento delegata e/o di qualsiasi ulteriore attività delegata al fine di garantire il puntuale rispetto delle tempistiche programmate.

**Art. 9 – Compiti dell'Ente Aderente per lo svolgimento di ciascuna procedura di affidamento.**

1. Restano di competenza dell'ente aderente, *al fine di avviare ciascuna procedura di gara da parte della SUA*, i seguenti compiti, per il tramite del Responsabile Unico del Progetto di cui al successivo art. 13:
  - a) richiedere la predisposizione della procedura di affidamento e contestualmente trasmettere, *alternativamente*, la seguente documentazione:
    1. *nel caso di lavori*: progetto del livello necessario per poter essere appaltato e contenente tutti gli elaborati progettuali richiesti dall'art. 41 del Codice dei Contratti Pubblici in formato digitale, atto di nomina del RUP ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici, ferma l'eventuale adozione dei moduli organizzativi di cui al comma 4 del medesimo articolo, nominativi e recapiti del progettista

- incaricato e del professionista che ha redatto il documento della sicurezza, provvedimento di approvazione e validazione del progetto e qualsiasi altro documento, *stante anchela natura di finanziamento dell'iniziativa*, che dovrà essere tenuto in debita considerazione dalla SUA nella fase di predisposizione degli atti di gara;
2. *nel caso di servizi e forniture*: progetto contenente tutti gli elaborati progettuali richiesti dall'art. 41, con particolare riferimento al comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici in formato digitale, atto di nomina del RUP ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici, ferma l'eventuale adozione dei moduli organizzativi di cui al comma 4 del medesimo articolo, nominativi e recapiti del progettista incaricato e del professionista che ha redatto il documento della sicurezza, provvedimento di approvazione del progetto e qualsiasi altro documento, *stante anche la natura di finanziamento dell'iniziativa*, che dovrà essere tenuto in debita considerazione dalla SUA nella fase di predisposizione degli atti di gara;
  3. *nel caso di concessioni*: progetto contenente tutti gli elaborati così come richiesti dai relativi articoli di riferimento del Codice dei Contratti Pubblici in formato digitale, atto di nomina del RUP ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici, ferma l'eventuale adozione dei moduli organizzativi di cui al comma 4 del medesimo articolo, nominativi e recapiti del progettista incaricato e del professionista che ha redatto il documento della sicurezza, provvedimento di approvazione del progetto e qualsiasi altro documento, *stante anche la natura di finanziamento dell'iniziativa*, che dovrà essere tenuto in debita considerazione dalla SUA nella fase di predisposizione degli atti di gara;
  4. *nel caso di interventi non disciplinati in tutto od in parte dal D. Lgs. 36/2023*: atto di indizione, *in ragione del settore di riferimento dell'iniziativa*, della procedura ad evidenza pubblica in formato digitale, atto di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 L. 241/1990, qualsiasi atto e/o documento necessario dovrà essere tenuto in debita considerazione dalla SUA nella fase di predisposizione degli atti di gara;
- b) *se del caso*, trasmettere alla SUA la documentazione integrativa atta a regolarizzare quanto già trasmesso a norma del precedente punto a) secondo quanto richiesto dalla stessa SUA ai sensi dell'art. 5, lett. b) del presente regolamento;
  - c) definire in uno con la SUA il << Documento preliminare all'avvio della procedura >>, secondo le modalità di cui all'art. 14 della Convenzione, sulla base del quale è predisposta la determina di cui alla successiva lett. d);
  - d) adottare e inoltrare alla SUA la << decisione a contrarre >> nella quale è indicato, *tra l'altro*, il criterio di scelta dell'offerta (*prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa*) ed assunti i previsti impegni spesa, quali: *versamento contributo ANAC; spese per commissioni giudicatrici, eventuali spese per pubblicazione Bando di Gara e Avviso Appalto Aggiudicato, spese per attività committenza, etc.*);
  - e) ottemperare a tutte le richieste di pubblicazione presso il proprio Albo pretorio e profilo committente inoltrate dalla SUA;
  - f) *se del caso*, adottare la << determina di affidamento del servizio di pubblicità legale del Bando e dell'Avviso Appalto Aggiudicato >>;
  - g) svolgere, nel tramite del RUP ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici, ferma l'eventuale adozione dei moduli organizzativi di cui al comma 4 del medesimo articolo, le attività di cui all'art. 7, comma 1, dell'Allegato I.2, secondo quanto precisato dal successivo art. 13, ivi comprese le funzioni di coordinamento e di verifica dell'operato della SUA, nel tramite del Responsabile del procedimento della fase di gara designato presso la stessa, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle

- procedure, adottando le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- h) *se del caso*, individuare, nel tramite del RUP ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici, ferma l'eventuale adozione dei moduli organizzativi di cui al comma 4 del medesimo articolo, gli esperti tra quelli iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori on line e proporre la nomina quali membri della Commissione giudicatrice ed eventuale supporto al RUP per le attività di cui agli artt. 51 e 93 del Codice dei Contratti Pubblici;
  - i) *se del caso*, individuare, nel tramite del RUP ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici, ferma l'eventuale adozione dei moduli organizzativi di cui al comma 4 del medesimo articolo, gli operatori economici tra quelli iscritti all'Albo dei Fornitori on line per l'espletamento delle procedure negoziate di cui agli artt. 50 e 76 del Codice dei Contratti Pubblici;
  - j) adottare la <<Determina di aggiudicazione>> nella quale vengono anche liquidati tutti gli oneri resisi necessari per l'acquisizione dell'iniziativa tra cui quelli dovuti alla SUA;
  - k) stipulare il contratto successivamente all'eventuale termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, dandone comunicazione alla SUA, previa eventuale esecuzione anticipata di cui all'art. 50, comma 6, D. Lgs. 36/2023;
  - l) trasmettere, *a seguito della migrazione del CIG di gara*, le eventuali comunicazioni all'ANAC relative all'esecuzione del contratto (*in tema di subappalto, avvalimento, varianti, trasparenza e pubblicità, monitoraggio e rendicontazione ecc ecc*).

**Art. 10 – Compiti dell'Ente Aderente per lo svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze da parte della di Stazione Unica Appaltante.**

1. Restano di competenza dell'Ente aderente, al fine di avviare ciascuna procedura di gara da parte della SUA, i seguenti compiti, *per il tramite del referente preposto*:
  - a) entro il 31 dicembre di ogni anno far pervenire alla SUA l'elenco dei propri fabbisogni per l'anno successivo;
  - b) adottare e trasmettere l'assenso formale di affidare alla SUA l'incarico per quel determinato lavoro, servizio e/o fornitura, *così come meglio specificato all'art. 6, comma 3, del presente Regolamento*;
  - c) stipulare il contratto di che trattasi per la quota di propria competenza;
  - d) adottare le proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alle operazioni di espletamento della gara nonché l'assunzione degli oneri economici, a mezzo di apposita determina di impegno, in proporzione al valore dell'acquisizione ad esso attribuita;
  - e) porre in essere qualsiasi altro adempimento che la SUA dovesse richiedere in quanto strettamente necessario all'affidamento di che trattasi.

**Art. 11 – Compiti dell'Ente Aderente per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria.**

1. Restano di competenza dell'Ente aderente, *al fine di avviare le attività di cui si necessita*, i seguenti compiti, per il tramite del responsabile Unico del Progetto di cui al successivo art. 13:
  - a) richiedere l'espletamento di specifiche attività indicandole in modo dettagliato e trasmettere l'atto di nomina del RUP ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici, ferma l'eventuale adozione dei moduli organizzativi di cui al comma 4 del medesimo articolo, e qualsiasi altra documentazione ritenuta utile e necessaria (*elaborati progettuali e relativi atti di approvazione, qualsiasi provvedimento già adottato in materia, credenziali di accesso, etc.*);
  - b) *se del caso*, trasmettere alla SUA le eventuali integrazioni necessarie per regolarizzare la documentazione di cui al precedente punto a) secondo quanto richiesto dalla stessa

- SUA a norma dell'art. 5, lett. b) del presente regolamento;
- c) definire in uno con la SUA il << Documento preliminare all'avvio della procedura >>, secondo le modalità di cui all'art. 14 della Convenzione, sulla base del quale è predisposta la determina di cui alla successiva lett. d);
  - d) adottare e inoltrare alla SUA la << decisione a contrarre >> nella quale sono individuati, *tra l'altro*, precisamente le attività e i compiti da trasferire alla SUA e si impegnano le relative risorse economiche;
  - e) porre in essere qualsiasi altro adempimento che la SUA dovesse richiedere in quanto strettamente necessario all'affidamento di che trattasi.

**Art. 12 – Compiti dell'Ente Aderente per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 3, della Convenzione.**

1. Restano di competenza dell'Ente aderente, *al fine di avviare le attività di cui si necessita*, i seguenti compiti, per il tramite del responsabile Unico del Progetto dell'Ente delegante di cui al successivo art. 13:
  - a) richiedere l'espletamento di specifiche attività indicandole in modo dettagliato e trasmettere l'atto di delega con cui si richiede alla SUA di designare apposito Responsabile del procedimento per la fase richiesta, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, nonché qualsiasi altra documentazione ritenuta utile e necessaria (*elaborati progettuali e relativi atti di approvazione, qualsiasi provvedimento già adottato in materia, credenziali di accesso, etc.*);
  - b) *se del caso*, trasmettere alla SUA le eventuali integrazioni necessarie per regolarizzare la documentazione di cui al precedente punto a) secondo quanto richiesto dalla stessa SUA a norma dell'art. 5, lett. b), del presente Regolamento;
  - c) adottare e inoltrare alla SUA la << Determina di conferimento di delega delle attività >> nella quale sono individuati, *tra l'altro*, precisamente le attività e i compiti da trasferire alla SUA e si impegnano le relative risorse economiche;
  - d) porre in essere qualsiasi altro adempimento che la SUA dovesse richiedere in quanto strettamente necessario all'attività di che trattasi.

**Art. 13 – Responsabile Unico del Progetto.**

1. Le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, di seguito RUP, a norma dell'art. 9, comma 5, dell'Allegato I.2 del Codice dei Contratti Pubblici sono svolte da un funzionario che è scelto, *di norma*, tra i dipendenti dell'Ente aderente, *in possesso della necessaria professionalità di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.2 del Codice dei Contratti Pubblici*, o, in mancanza, tra i propri dipendenti anche non in possesso dei requisiti richiesti. La SUA, per ogni singola procedura, nomina tra i propri dipendenti un Responsabile del Procedimento di gara che espleta le attività riportate nel seguito, in stretta collaborazione con il RUP e sotto la supervisione, l'indirizzo, il coordinamento e la verifica dello stesso, ai sensi dell'art. 15, comma 4, e dell'art. 7 dell'Allegato I.2 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il RUP dell'Ente delegante svolge tutte le attività dettagliatamente assegnategli nel presente Regolamento, così come riportate nell'Allegato I.2 del Codice dei Contratti Pubblici, e che qui si riportano in modo indicativo e non esaustivo:

  - a) richiede alla SUA di predisporre gli atti di gara e/o di poter espletare specifiche attività;
  - b) trasmette alla SUA tutta la documentazione dalla stessa richiesta nonché le credenziali di accesso ai vari portali eventualmente necessari (*PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI, ACQUISTI IN RETE, etc.*);
  - c) predispone unitamente alla SUA il << Documento preliminare all'avvio della procedura >>;

d) adotta e trasmette alla SUA la << decisione a contrarre >>, l'eventuale << determina di affidamento del servizio di pubblicazione del Bando e dell'AAA >>, l'atto di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura tra quelli iscritti all'Albo dei Fornitori *on line*, l'atto di individuazione degli esperti tra quelli iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori *on line*, e la proposta di nomina degli stessi quali membri della Commissione giudicatrice ed eventuale supporto al RUP per le attività di cui all'art. 51 e 93 del Codice dei Contratti Pubblici, svolge la verifica di congruità delle offerte, la << Determinadi aggiudicazione e liquidazione degli oneri>> e qualsiasi altro atto la cui adozione dovesse rendersi necessaria;

e) a seguito della migrazione del CIG di gara, espleta le successive eventuali comunicazioni all'ANAC relative all'esecuzione del contratto (*in tema di subappalto, avvalimento, varianti, trasparenza e pubblicità, monitoraggio e rendicontazione, etc.*).

Restano di competenza del Responsabile del procedimento presso la SUA le attività di cui all'art. 7, lett. a), d) ed e) dell'Allegato I.2 del Codice dei Contratti Pubblici che sono svolte sentito il RUP dell'Ente delegante, nei casi in cui sia necessario e con particolare riferimento ad eventuali esclusioni dal procedimento di gara.

2. Nel caso di acquisti centralizzati di cui al precedente art. 10, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, sono svolte da un funzionario che è scelto dalla SUA, *ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 9, comma 6 e 7, dell'Allegato I.2 del Codice dei Contratti Pubblici*, tra dipendenti/collaboratori della stessa o, *se del caso*, tra i dipendenti degli Enti aderenti.

#### **Art. 14 – Seggio di gara e commissioni giudicatrici.**

1. Per procedure indette dalla SUA della Provincia di Avellino in nome e per conto degli enti aderenti da aggiudicarsi:
  - a) *con il criterio del minor prezzo*, è istituito un seggio di gara presieduto del Responsabile del procedimento presso la SUA che, in ogni caso, svolge le proprie attività, sentito il RUP dell'Ente aderente nei casi in cui sia necessario;
  - b) *con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*, la Commissione è nominata dal Dirigente competente della stessa SUA su proposta del RUP dell'Ente delegante, a mezzo di apposito verbale, che provvede a individuare un numero idoneo di esperti scelti, sia effettivi che supplenti, in ragione della specifica competenza e professionalità, tra quelli iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori della SUA di cui al successivo art. 16 ove esistenti in numero sufficiente. In particolare, ciascun ente aderente, nel tramite del RUP, può individuare i componenti della Commissione giudicatrice secondo quanto prescritto dall'art. 51 e 93 del Codice dei Contratti Pubblici. La medesima commissione svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia ove ne ricorrano i presupposti.
2. E' competenza della SUA adottare norme esplicative tese a meglio declinare quanto prescritto dai succitati art. 51 e 93 del Codice dei Contratti Pubblici anche in relazione all'approvazione di apposito Bando istitutivo dell'Albo dei Commissari di cui al successivo art. 16.
3. Nelle procedure di gara indette su iniziativa della SUA della Provincia di Avellino quale centrale di committenza, la Commissione è nominata dal Dirigente competente della stessa SUA secondo le seguenti modalità di composizione:
  - a) nel caso di affidamento con il criterio del minor prezzo è istituito un seggio di gara presieduto dal RUP della SUA, *nominato ai sensi degli artt. 15 e 62, comma-13, e dell'art. 9, comma 6 e 7, dell'Allegato I.2 del Codice dei Contratti Pubblici*;
  - b) nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è nominata una Commissione giudicatrice, *in conformità a quanto prescritto dall'art. 51 e 93 del Codice dei Contratti Pubblici*.

4. Il compenso di ciascun commissario effettivo è statuito dall'Ente aderente o dalla SUA, secondo la propria regolamentazione interna e comunque nel rispetto delle norme vigenti, e impegnato dal medesimo nella << decisione a contrarre >>. Il compenso così statuito sarà liquidato e pagato ai componenti della Commissione direttamente dall'ente aderente interessato.
5. Restano di competenza della SUA tutti gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente in merito alla nomina della Commissione giudicatrice.
6. È di competenza dei Dirigenti che implementano le attività connesse alla gestione della SUA della Provincia di Avellino adottare linee guida e/o esplicative in merito alla composizione delle commissioni giudicatrici.

**Art. 15 – Procedure telematiche, albo telematico dei fornitori e mercato elettronico.**

1. La SUA della Provincia di Avellino per lo svolgimento di ciascuna procedura di affidamento utilizza, *ai sensi degli artt. 21 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici*, mezzi di comunicazione elettronici *ovvero* piattaforme di negoziazione telematiche conformi a quanto previsto dall'art. 25 e 26 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. In caso di acquisto di beni o servizi, la SUA, in qualità di centrale di committenza, prima di avviare qualsiasi procedura verificare l'esistenza di eventuali convenzioni CONSIP (ai sensi dell'art. 1 comma 449 e 456 della legge 296/2006). Nel caso di esistenza di Convenzioni CONSIP attive, la SUA, sentiti gli enti aderenti interessati, valuta l'opportunità di procedere ad acquisto extra CONSIP, ferma restando la congruità dei prezzi, ovvero di tener conto dei parametri prezzo/qualità delle convenzioni CONSIP stesse quale limite massimo per la base d'asta; detta opportunità è esercitata nel rispetto della normativa vigente. Diversamente ogni Ente provvederà autonomamente alla relativa adesione alla CONSIP. Nel caso di convenzioni CONSIP attivate successivamente all'affidamento della fornitura e/o del servizio tramite la SUA troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1 comma 13, della L. 135/2012.
3. È facoltà della SUA istituire un mercato elettronico presso la propria piattaforma di negoziazione e/o un Albo di fornitori da cui la SUA e ciascun Ente aderente potranno attingere per richiedere preventivi e/o affidare contratti di lavori, servizi e forniture a seguito di indizione di procedure negoziate. Sarà cura della SUA creare e gestire detto Albo pubblicando il rispettivo bando ed effettuando verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai fornitori all'atto della richiesta di abilitazione. In particolare, la SUA nella tenuta dell'Albo assicura che gli operatori economici iscritti possano essere individuati (in ragione delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali *ovvero a titolo esemplificativo* in ragione della categoria e della classifica di qualificazione in caso di lavori, in ragione dell'attività economica in caso di forniture e servizi, in ragione del profilo professionale in caso di servizi tecnici) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione.
4. È di competenza dei Dirigenti che implementano le attività connesse alla gestione della SUA della Provincia di Avellino adottare linee guida e/o esplicative in merito alle modalità di costituzione e revisione dell'Albo.

**Art. 16– Albo dei Commissari giudicatori ed Elenco degli esperti.**

1. La SUA Provincia di Avellino può creare e gestire, a mezzo di strumenti telematici, l'Albo dei Commissari giudicatori pubblicando il rispettivo bando ed effettuando verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai commissari all'atto della richiesta di abilitazione. Detto albo sarà suddiviso in due sezioni: una sezione riservata a tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ed una sezione dedicata ai liberi

professionisti.

2. La SUA Provincia di Avellino si riserva, altresì, di costituire, con strumenti telematici, l'Albo di esperti per la composizione del Collegio Consultivo Tecnico pubblicando il rispettivo bando ed effettuando verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai commissari all'atto della richiesta di abilitazione.
3. La SUA Provincia di Avellino si riserva, *infine*, di costituire, con strumenti telematici, degli elenchi aperti di dipendenti comunali, provinciali e in genere dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici nonché di liberi professionisti in possesso di comprovata esperienza in tema di pubblica amministrazione. L'elenco è costituito sulla base dell'acquisizione di curriculum vitae. L'elenco potrà essere utilizzato dalla SUA per individuare per attività di supporto o per lo svolgimento delle attività della stessa SUA a favore degli enti aderenti. L'elenco e i relativi curriculum vitae sono a disposizione anche di tutti gli Enti aderenti.

#### **Art. 17 – Dotazione del personale della SUA**

1. La Provincia di Avellino, con successivi atti di micro-organizzazione, disciplina il funzionamento della SUA con riferimento alla gestione dei procedimenti di competenza. Con tali atti essa stabilisce l'organizzazione della SUA, al fine di assicurare che la stessa sia dotata di un organico di personale, tecnico *ed* amministrativo, in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla Convenzione e dal presente Regolamento nonché e dalle norme vigenti in materia.
2. La SUA garantisce l'adempimento delle obbligazioni dedotte in Convenzione e nel presente Regolamento prioritariamente attraverso i dipendenti incardinati nell'organico della Provincia. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva gestione della fase di "avviamento" e "messa a regime" delle attività di competenza, la Provincia può avvalersi, inoltre, di Strutture ed Organizzazioni già a regime nello specifico Settore e già operanti nello svolgimento dei Servizi e delle Funzioni disciplinate nella Convenzione e nel presente Regolamento.  
Tale intendimento può essere realizzato attraverso un'efficace osmosi di esperienze e professionalità al servizio dell'intero territorio provinciale, anche utilizzando ogni forma idonea di gestione coordinata delle funzioni e dei servizi tra Enti locali, e tra queste, lo strumento della Convenzione ex art. 30 del TUEL D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15, della Legge n. 241/1990.
3. La SUA può richiedere all'Ente aderente, se necessario, forme di collaborazione da parte di personale in possesso di competenze professionali adeguate. La SUA potrà ricorrere anche ad incarichi professionali e collaborazioni esterne *nonché* a prestazioni di servizio, ove ciò risulti necessario e/o opportuno.

#### **Art. 18 – Consulenza, formazione e aggiornamento.**

1. La SUA garantisce formazione, informazione e consulenza al personale degli Enti Aderenti coinvolti, *a vario titolo*, nelle varie fasi di acquisto di beni, servizi e lavori, sia attraverso la formazione e la collaborazione, sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative degli aggiornamenti in atto.
2. La SUA garantisce, *altresì*, per ciascun anno solare un piano di formazione e aggiornamento al personale degli Enti Aderenti coinvolti nelle varie fasi di acquisto di beni, servizi e lavori, promuovendo collaborazioni con gli attori istituzionali e non di rilevanza nel settore degli appalti pubblici *nonché* con Università e Ordini professionali.

#### **Art. 19 – Risorse finanziarie.**

1. Le risorse finanziarie per la gestione delle attività della SUA della Provincia di Avellino

sono a carico degli Enti Aderenti come stabilito all'art. 15 della Convenzione.

2. Ciascun Ente aderente contribuisce al funzionamento della SUA, *così come meglio specificato nei successivi commi*, a mezzo di una QUOTA FISSA su base annua in funzione del proprio numero di abitanti e a mezzo di QUOTE VARIABILI in funzione dell'importo a base di gara o del valore della concessione.
3. Ciascun Ente aderente entro il 31 gennaio di ciascun anno dovrà impegnare a favore della SUA, una quota fissa in funzione del numero di abitanti, così come rilevati dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, così fissata:
  - € 0,20 per abitanti nel caso di Comuni;
  - € 0,08 per abitanti nel caso di gestioni associate e società partecipate;
  - € 0,020% dei ricavi di esercizio nel caso di Enti non soggetti al T.U.E.L. calcolato come valore medio dei 3 anni precedenti a quello di riferimento;
  - € 0,04 per abitanti nel caso di Enti sovraordinati.

La quota annua non è frazionabile ma nel caso in cui l'adesione avvenga dopo il 01 ottobre sarà dovuta alla SUA la quota fissa relativa a 3 mesi calcolata su dodicesimi.

In ogni caso, la quota fissa non può essere inferiore a € 1.000,00 né superiore a € 50.000,00 e in dette circostanze, pertanto, le quote verranno automaticamente riportate al valore minimo/massimo consentito ad eccezione di quanto previsto nel precedente periodo.

4. Ciascun Ente, per ciascuna procedura di affidamento dovrà impegnare a favore della SUA una quota parametrata in funzione dell'incentivo di cui all'art. 45, commi 2 e ss., del Codice dei Contratti Pubblici e, comunque, nel limite fissato al comma 8 del medesimo articolo, così stabilita per lavori, servizi e forniture nonché per le concessioni di lavori e/o servizi:
  - ◇ 25 % per importi inferiori ad € 1.000.000,00;
  - ◇ 24 % per importi ricompresi tra € 1.000.000,00 e inferiori a € 3.500.000,00;
  - ◇ 22 % per importi ricompresi tra € 3.500.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria prevista per i lavori e le concessioni di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici;
  - ◇ 20 % per importi pari o superiori alla soglia comunitaria prevista per i lavori e le concessioni di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le quote così calcolate potranno trovare copertura, a discrezione dell'Ente delegante, direttamente sui quadri economici/prospetti economici degli interventi o su fondi propri dell'Ente medesimo. Si precisa che le percentuali indicate in precedenza trovano applicazione anche per procedure delegate alla SUA seppur non soggette all'applicazione del D. Lgs. n. 36/2023.

5. Ove la singola procedura avviata dalla SUA in nome e per conto dell'Ente delegante dovesse andare deserta, sia per mancanza di presentazione di offerte che in caso di offerte non ritenute idonee e/o ammissibili, le quote indicate al comma 4 del presente articolo dovranno essere riconosciute alla SUA con decurtazione del 70%. In caso di successivo esperimento di gara, ove lo stesso dovesse andare nuovamente deserto, nulla sarà dovuto alla SUA; nell'ipotesi invece di positiva definizione del medesimo procedimento di gara, alla SUA saranno riconosciute le somme di cui al comma 4 del presente articolo nella misura del 70%.
6. Nel caso in cui l'Ente Aderente, sulla singola procedura di affidamento relativo anche a concessioni, richieda servizi di attività di supporto ausiliario, dovrà impegnare a favore della SUA una quota variabile tra lo 0,50 ed il 1,00% dell'importo dell'intervento, ed in funzione delle attività svolte, come di seguito:
  - 6.a) Attività di verifica della progettazione di cui all'art. 42 ed all'ALL. I.7 del Codice dei Contratti Pubblici, nella misura massima di:
    - ◇ 1,00 % per importi inferiori ad € 1.000.000,00;
    - ◇ 0,80 % per importi ricompresi tra € 1.000.000,00 e inferiori a € 3.500.000,00;

- ◇ 0,60 % per importi ricompresi tra € 3.500.000,00 e inferiori la soglia comunitaria prevista per i lavori e le concessioni di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici;
  - ◇ 0,50 % per importi pari o superiori alla soglia comunitaria prevista per i lavori e le concessioni di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 6.b) supporto alle attività di direzione e gestione del contratto:
- ◇ 1,00 % per importi inferiori ad € 1.000.000,00;
  - ◇ 0,80 % per importi ricompresi tra € 1.000.000,00 e inferiori a € 3.500.000,00;
  - ◇ 0,60 % per importi ricompresi tra € 3.500.000,00 e inferiori la soglia comunitaria;
  - ◇ 0,50 % per importi pari o superiori alla soglia comunitaria prevista per i lavori e le concessioni di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici;
7. Nel caso in cui l'Ente Aderente richieda attività di cui all'art. 4, comma 3, della Convenzione o qualsiasi altra attività di supporto e attività di assistenza tecnico-amministrativa non disciplinata in precedenza, le stesse dovranno concordarsi preventivamente con la SUA con atto aggiuntivo alla convenzione *ovvero* con apposito disciplinare di incarico che definisce la natura, le modalità e le tempistiche dell'incarico nonché i costi specifici a carico dell'Ente aderente. La SUA si riserva, *altresì*, sulla base dell'esperienza pregressa di approvare annualmente un tariffario per i servizi aggiuntivi a richiesta.
8. Le somme assegnate alla SUA da parte dell'ente aderente saranno individuate preventivamente da parte del medesimo ente:
- a) relativamente alle somme di cui al precedente comma 3, a mezzo di adozione di formale atto di impegno entro il 31 gennaio di ciascun anno;
  - b) relativamente alle somme di cui ai precedenti commi nei quadri economici di progetto o in altro elaborato o atto formale da riportarsi precisamente nella decisione a contrarre.
9. Le somme assegnate alla SUA da parte dell'Ente aderente dovranno essere liquidate e pagate:
- a) relativamente alle somme di cui al precedente comma 3, entro il 28 febbraio di ciascun anno;
  - b) relativamente alle somme di cui ai precedenti commi 4), 5) e 6), entro 30 giorni dalla determina di aggiudicazione; la mancata effettuazione di detto pagamento impedisce agli Enti aderenti di accedere ai servizi offerti dalla SUA ed alla delega di successive procedure di gara ed altre attività.
10. Le somme spettanti alla SUA, secondo quanto previsto dal presente articolo, dovranno essere corrisposte dall'Ente Aderente a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c IBAN ..... intestato alla Provincia di Avellino e acceso presso ....., con obbligo di specificare la causale dei versamento e di comunicare l'avvenuta esecuzione del bonifico. Trattandosi di attività funzionale della Provincia, le somme corrisposte dagli Enti Aderenti non saranno assoggettate ad I.V.A.
11. Le percentuali di cui al comma 4 del presente articolo potranno subire delle modificazioni in ribasso qualora più Enti Aderenti alla SUA decidessero di aggregarsi ovvero a rialzo qualora la SUA fornisca maggiori servizi o debba subire maggiori costi a seguito di innovazioni tecnologiche imposte dalla normativa di settore. Tali modificazioni saranno stabilite di volta in volta in base al numero degli Enti Aderenti, agli importi a base d'asta ed alla tipologia della gara d'appalto.
12. Le somme assegnate alla SUA da parte degli Enti Aderenti sono iscritte nel bilancio della Provincia di Avellino, le cui modalità di ripartizione e liquidazione sono disciplinate con provvedimento successivo della Provincia medesima, e andranno a costituire fondi diversi per gli oneri di cui all'art. 15, comma 7, della Convenzione.
13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento le disposizioni di cui ai

precedenti commi sono applicabili ai procedimenti delegati dagli Enti aderenti sia in riferimento alla QUOTA FISSA di cui al comma 3 sia in riferimento alle QUOTE VARIABILI in funzione dell'importo a base di gara o del valore della concessione.

#### **Art. 20 - Rinvio dinamico**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia di gestione associata, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici Civile e tutte le disposizioni in genere dettate dalla normativa statale e regionale vigente nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il presente Regolamento, *infine*, recepirà automaticamente tutte le eventuali modifiche inerenti al Codice dei Contratti Pubblici dei Contratti ed ai relativi Allegati. In particolare, in conformità all'art. 226, comma 5, D. Lgs. 36/2023 *“ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al Codice dei Contratti Pubblici dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici o, in mancanza, ai principi desumibili dal Codice dei Contratti Pubblici stesso”*.
3. Eventuali modifiche urgenti che dovessero rendersi necessarie saranno disposte con apposito Decreto del Presidente della Provincia di Avellino e, successivamente, ratificate dal Consiglio della Provincia di Avellino.